

FISCO E PREVIDENZA

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

**Antiriciclaggio.** Consultazione pubblica del decreto per il censimento del comparto criptovalute

# Registro per operatori in Bitcoin

## Iscrizione obbligatoria anche per gli esercenti che le accettano in pagamento

**Alessandro Galimberti**  
MILANO

Criptovalute nel mirino dell'antiriciclaggio. Mentre continua l'altalena in borsa del valore della capofila bitcoin e si rincorrono notizie di epici furti "virtuali" (l'ultimo, da 500 milioni di dollari, a inizio settimana in Giappone) il Mef manda in consultazione pubblica lo schema di decreto per censire i movimenti delle valute figlie delle tecnologie blockchain.

Da ieri e fino al prossimo 16 febbraio è possibile inviare all'indirizzo [dt.direzione.ufficio4@tesoro.it](mailto:dt.direzione.ufficio4@tesoro.it) valutazioni, osservazioni e suggerimenti che diventeranno parte integrante del procedimento di formazione del decreto, e che verranno resi pubblici dal Mef salvo espressa richiesta contraria

a rischio di riciclaggio.

Lo scopo della campagna di "emersione" delle transazioni in tecnologia blockchain è in prima battuta quello di acquisire informazioni sulla dimensione del mercato, tanto che il censimento riguarderà anche tutti gli operatori commerciali che accettano la valuta virtuale per pagamento di beni, servizi o «altre utilità».

Il termine per iscriversi al "club" degli operatori in valuta virtuale - mediante comunicazione obbligatoria al Mef - sarebbe, almeno in questa prima bozza, il 1° luglio prossimo. Al ministero gli "esercenti" di e in criptovalute dovranno fornire una serie di informazioni standardizzate in un modello già predisposto - e allegato al decreto - su identità fisica/giuridica, indirizzo Pec, luogo fisico e/o virtuale di svolgimento dell'attività.

L'anagrafica dei prestatori di servizi "cripto" sarà poi gestita in un registro pubblico informatizzato, la cui iscrizione è presupposto per lo svolgimento dell'attività anche per chi era già operativo prima dell'entrata in vigore del decreto (e avrà 60 giorni di tempo per mettersi in regola con le nuove norme).

Il monitoraggio sul mondo para-sommerso delle valute virtuali sarà costante, al punto che ogni informazione sui prestatori sarà segnalata in tempo reale alla Guardia di finanza e anche alla Polizia postale se ne fa richiesta per attività legata a indagini su antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Intanto torna di attualità anche il versante dei compro oro. Il Dipartimento del tesoro ha ultimato in questi giorni l'istruttoria sul decreto ministeriale per le specifiche tecniche di alimentazione del registro degli esercenti, che quindi dovrà essere avviato nei 3 mesi successivi all'entrata in vigore del provvedimento normativo. Anche qui accanto a scopi di polizia c'è soprattutto l'esigenza di dare quantificazione a un fenomeno sino ad oggi passato molto sotto traccia, e di fatto per larghe parti ignoto.

Quotidiano del Fisco

### FISCO E AGRICOLTURA

#### Il reddito determinato su base «catastale» blocca super e iperammortamento

di Gian Paolo Tosoni

Robot utilizzati per la mungitura delle bovine da latte avrebbero tutte le caratteristiche per usufruire dell'iperammortamento, ma il settore agricolo non può beneficiarne in quanto, generalmente, determina redditi su base catastale. Tuttavia alcuni soggetti che operano in agricoltura, posso-



le società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice che non hanno optato per il reddito agrario ai sensi della legge 296/2006, comma 1093, nonché tutti gli altri soggetti che non rientrano nel reddito agrario quali gli esercenti attività di allevamento con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari, ovvero quelli che esercitano l'agriturismo e le attività connesse non comprese nel Dm 13 febbraio 2015.

La versione integrale degli articoli si può trovare all'indirizzo: [quotidianofisco.ilssole24ore.com](http://quotidianofisco.ilssole24ore.com)

**Il mercato.** Le cadute delle quotazioni

## Ribassi per paura dei controlli

Pierangelo Soldavini

Senel 2017 Bitcoin non poteva fare altro che salire, quest'anno sembra iniziato all'insegna della ritirata delle quotazioni. Così ieri, dopo aver oscillato per giorni attorno a quota 10mila dollari, la criptovaluta ha rotto al ribasso tale soglia arrivando fino a ridosso di 8mila dollari, finendo poi la giornata attorno a 8.700. Una flessione senza motivi specifici, così come appariva ingiustificato un rialzo eccessivo e troppo rapido come quello degli ultimi mesi.

A fare paura in complesso è la tendenza sempre più chiara da parte degli attori più diversi ad arrivare a qualche sorta di regolamentazione del settore. Ieri è stata l'India ad aggiungersi alla lista dei Paesi intenzionati ad agire per contrastare l'illegalità che prolifera nelle pieghe delle criptovalute. «Il Governo prenderà tutte le misure necessarie per eliminare le operazioni che utilizzano i cipro-asset per finanziare attività illecite o come strumento di pagamento», ha affermato il ministro delle Finanze Arun Jaitley presentando il bud-

get, senza precisare meglio.

Già Cina e Corea del Sud hanno segnalato nell'ultimo mese la volontà di operare una stretta nei confronti di un mercato che sfugge per sua natura a qualsiasi controllo.

Settimana prossima il tema delle criptovalute finirà alla commissione bancaria del Senato Usa, più in là ne parlerà il G20. Ma intanto i singoli Stati si stanno muovendo, come dimostra anche il provvedimento del Tesoro italiano. Il timore generalizzato e concreto - è che queste misure puntino a far emergere i flussi di investimento anche in vista di imposizioni fiscali.

Insomma, alla luce dei pingui guadagni realizzati sui criptomercati in questi mesi, il fisco di tutto i Paesi reclama la sua parte. In questo senso si possono spiegare le ondate di vendite di chi punta a incassare i profitti realizzati, tanto più che a oggi sono tendenzialmente esenti da imposte sul capital gain. Se anche il Bitcoin oggi ha più che dimezzato il valore rispetto ai massimi di 20mila dollari di metà dicembre, 12 mesi fa valeva

ancora meno di mille dollari.

L'obiettivo è soprattutto quello di attuare un controllo più efficace su un settore dove l'euforia finanziaria ha aperto ampi spazi per iniziative ambigue e spregiudicate, vicine a vere e proprie truffe.

La Cftc, l'authority americana per i mercati futures, ha accesso un faro su una delle maggiori piattaforme di scambio di criptovalute, la chiacchieratissima Bitfinex. Proprio sull'exchange si concentrano sospetti di manipolazione dei prezzi con acquisti che avrebbero sostenuto le quotazioni l'anno scorso. Queste manovre sarebbero state finanziate dai fondi raccolti mediante l'emissione di Tether, formalmente effettuata da un'altra società, che farebbe capo però alla stessa catena di controllo di Bitfinex. Tether è un token utilizzato per i servizi dell'exchange, legato al dollaro con una parità di uno a uno. Non sarebbe quindi un caso che la notizia dell'inchiesta abbia dato il via a questa settimana a una nuova ondata di vendite.

**Pensioni.** Firmato il Dm sui nuovi profili delle attività gravose

# Con l'Ape sociale in 50mila possono evitare «quota 67»

**Davide Colombo**  
**Marco Rogari**  
ROMA

Tra il 2017 e il 2020 circa 119.200 lavoratori avranno la possibilità di anticipare l'uscita dal mercato senza nessuna penalizzazione della pensione utilizzando lo strumento dell'Ape sociale. E poco meno della metà, circa 49.800, potranno evitare lo scatto automatico a 67 anni dell'età di pensionamento dal 2019. Sono alcuni degli effetti che concorre a produrre il decreto ministeriale con l'elenco dei profili lavorativi delle quattro categorie aggiuntive di attività gravose del reddito ponte rispetto alle già previste e che potranno chiedere l'esenzione dallo scatto a 67 anni dell'età di pensionamento dal 2019 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 25 gennaio). Il provvedimento è stato messo a punto dai ministeri del Lavoro e dell'Economia. E a dare l'annuncio della firma del decreto è stato ieri via twitter il premier Paolo Gentiloni: «Firmato da Giuliano Poletti il decreto che esenta 15 professioni gravose da adeguamento età pensionabile a speranza di vita. Il sistema pensionistico non va scardinato. Vanno protette le fasce più esposte della società».

Dell'elenco fanno parte, tra gli altri, gli operai siderurgici impegnati in impianti di prima e seconda fusione (rientrano quelli dell'Ilva), e gli operai che si occupano del trattamento termico dei metalli. Compresa tra le nuove attività gravose quella dei pescatori d'alto mare e, tra i marittimi, anche il personale viaggiante dei trasporti marittimi delle acque interne. Alla voce "agricoltori" rientrano gli operai specializzati della zootecnia.

Lo strumento dell'Ape sociale potrà essere utilizzato anche dagli operatori "forestali" per i quali l'accesso al reddito-ponte non appariva del tutto scontato. Ora con uno specifico provvedimento dovranno scattare le procedure di presentazione delle domande di esenzione dallo scatto e di verifica dei requisiti da parte dell'Inps. Le nuove misure sulla flessibilità di pensionamento previste dall'ultima legge di bilancio sono comunque ormai operative con la firma del decreto ministeriale. Che consente di allargare per il

2018 la platea dell'Ape sociale e, nel 2019 e nel 2020, di rendere possibile l'uscita a circa 49.800 lavoratori 5 mesi prima degli altri. Che vanno ad aggiungersi ai 69.400 lavoratori che potranno usufruire dell'Ape sociale o, se "precoci", uscire con 41 anni di contribuzione a prescindere dall'età anagrafica. Queste uscite flessibili dal mercato del lavoro sono finanziate con circa 300 milioni l'anno fino al 2020, che poi scendono a 120 milioni nel 2023, per una spesa stimata in termini cumulati di circa 1,4 miliardi nel quinquennio.

Stefano Patriarca, consigliere economico della Presidenza del Consiglio, che ha lavorato (tra gli altri insieme a Marco Leonardi) all'intervento sull'Ape, sottolinea che «il prossimo decollo entro il mese in corso dell'Ape volontario e della rendita integrativa temporanea anticipata (Rita) completerà il quadro delle misure con un'opportunità per tutti coloro che vogliono anticipare l'uscita dal mercato del lavoro con un limitato onere al quale concorre in maniera rilevante lo Stato». Patriarca fa anche notare che «quando gli interventi sono equi e selettivi» e riguardano «le aree di sofferenza sociale e personale, non solo sono un dovere sociale» ma risultano «anche sostenibili finanziariamente».

### La platea

## 119.200

**Gli interessati**  
Sono i lavoratori che avranno la possibilità di anticipare l'uscita dal mercato senza nessuna penalizzazione della pensione utilizzando l'Ape sociale tra il 2017 e il 2020

## 49.800

**L'aumento delle età**  
Circa la metà della platea potrà evitare lo scatto automatico a 67 anni dell'età di pensionamento dal 2019. Le uscite flessibili dal mercato dovrebbero costare in termini cumulati circa 1,4 miliardi nel quinquennio

### MONITORAGGIO

Le informazioni saranno vagliate da Gdf e Polizia. Da tracciare il momento di scambio con la moneta reale

degli interessati.

L'apertura della consultazione è da ricollegare alla norma che la scorsa estate ha anticipato in Italia gli effetti della V direttiva Ue antiriciclaggio (Dlgs 90/2017) e che aveva previsto, tra l'altro, la mappatura dei prestatori di servizi di valuta virtuale.

Chi sono i destinatari? Per la legge i «prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale» sono «ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale». Come si può notare, il momento rilevante per la tracciabilità del possessore di criptovaluta è quello di transazione dalla moneta fisica al bitcoin, momento che dovrà pertanto essere "fotografato" dal prestatore di servizi per intercettare eventuali indizi di operazione

**Cassazione/1.** Non occorre vendere il bene preposseduto

## Bonus prima casa se il vecchio immobile è inidoneo

Angelo Busani

Chi è proprietario di una casa "inidonea" ad uso abitativo, sia in senso oggettivo (ad esempio: inabitabile per ragioni igieniche) sia in senso soggettivo (ad esempio: di dimensioni troppo ridotte per il nucleo familiare) può comprare un'altra abitazione con l'agevolazione "prima casa", senza dover vendere la casa "preposseduta". Lo ha deciso la Cassazione nella sentenza n. 2565 del 2 febbraio 2018.

La legge sull'agevolazione "prima casa" (la nota II-bis all'articolo 1, Tariffa parte prima allegata al Dpr 131/1986) impedisce l'agevolazione:

a) per chi ha già la proprietà di un'abitazione nel medesimo Comune;

anno dal nuovo acquisto).

Quanto alle caratteristiche oggettive dell'abitazione per il cui acquisto si può domandare l'agevolazione "prima casa", la legge altro non dice se non che si deve trattare di una abitazione accatastata in una categoria diversa dalle categorie A/1 (abitazioni di lusso), A/8 (ville) e A/9 (castelli).

La legge attualmente non fa alcun riferimento alla "idoneità" abitativa dell'unità immobiliare di cui il contribuente sia già proprietario. In passato, invece, la legge, per un certo periodo (dal 24 gennaio 1993 al 31 dicembre 1995; Dl 16/1993 e Dl 155/1993), consentiva l'agevolazione a chi dimostrasse di essere proprietario di una abitazione "non idonea". Ebbene, il fatto che la legislazione successiva più non abbia menzionato (e anche la normativa attualmente vigente non lo menziona) questo re-

quisito dell'idoneità dell'abitazione preposseduta, come deve essere interpretato?

Secondo la Cassazione, anche se la legislazione odierna non allude più esplicitamente a questa caratteristica di idoneità, è ovvio che essa debba essere tenuta in considerazione: «il concetto di abitazione presuppone implicitamente il requisito della sua "idoneità" a finalità abitativa, con la conseguenza che, se la casa "preposseduta" (ovunque ubicata e anche se acquistata con l'applicazione dell'agevolazione "prima casa") non è "idonea", la sua presenza non impedirebbe l'ottenimento (o la reiterazione) dell'agevolazione "prima casa" in occasione di un nuovo acquisto».

Posta questa base di partenza, si tratta poi di capire se l'inidoneità dell'abitazione preposseduta sia un concetto da correlare a una situazione

### I precedenti

#### 01 | LA GIURISPRUDENZA

La Corte di Cassazione ha avuto decisioni discordanti dando rilievo a volte alla inidoneità oggettiva oltre alla inidoneità soggettiva: decisioni n. 2418/2003, 10925/2003, 11564/2006, 18128/2009, 100/2010, 12866/2012, 23064/2012, 21289/2014, 26653/2014, 2278/2016, 27376/2017

#### 02 | LA NORMA ATTUALE

La legge in vigore non considera più l'idoneità abitativa dell'unità immobiliare di cui il contribuente sia già proprietario. In passato invece la legge, per un periodo ha concesso agevolazioni a chi dimostrasse di essere proprietario di una casa non idonea

oggettiva del fabbricato (come, ad esempio, potrebbe essere il caso di una abitazione lesionata da un terremoto) oppure anche a una situazione soggettiva del contribuente: si pensi a colui che abbia comprato un monolocale come single e poi si sia coniugato e abbia avuto figli.

Su questo tema la Cassazione ha avuto decisioni ondivaghe, dando rilievo talora alla inidoneità oggettiva e talaltra alla inidoneità soggettiva (si veda la scheda).

Con la sentenza 2525/2018, invece, si stabilisce che, la valutazione della inidoneità della abitazione preposseduta può derivare sia da una osservazione dell'oggettivo stato del fabbricato sia dalla situazione soggettiva del contribuente; e che pertanto il beneficio fiscale si rende applicabile «anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato».

**Cassazione/2.** Commercialisti associati

## La corrispondenza prova il credito

**Patrizia Maciocchi**  
ROMA

La prova dell'obbligo di pagare il compenso allo studio di commercialisti per l'attività svolta da uno dei titolari in favore della società, può essere desunta, oltre che dal risultato conseguito, anche dall'ampia corrispondenza tra le parti.

Il professionista non è neppure vincolato alla parcella pattuita in prima battuta, salvo che questa sia il frutto di un pregresso accordo accettato dal cliente.

La Cassazione, con la sentenza 2575, smonta le eccezioni proposte dalla società ricorrente, per negare il debito reclamato dallo studio, in assenza di una prova degli incarichi conferiti. L'obbligazione riguardava l'assistenza prestata alla ricorrente per il subentro nelle quote di un'altra Spa.

La società contestava sia la possibilità di costituirsi in giudizio dello studio, sia la stessa esistenza di un rapporto dal quale originava un credito, considerato comunque eccessivo. La Cassazione si allinea alla Corte d'Appello che aveva accolto il ricorso dei commercialisti. Per dare il via libera a stare in giudizio il giudice deve solo verificare che esista un accordo in tal senso tra gli associati. La Corte di merito aveva inoltre accertato l'obbligo di pagare il compenso, fondando la sua convinzione non solo sul conseguimento del buon risultato ottenuto dalla ricorrente, ma anche sull'ampia corri-

spondenza intercorsa tra le parti, oltre che sugli accertamenti del Ctu.

Quanto al compenso la Suprema corte considera adeguato l'importo richiesto dallo studio associato. I giudici precisano che l'importo può variare rispetto all'importo richiesto, sulla quale possono avere influito, oltre alla valutazione dell'adeguatezza dell'opera svolta una serie di fattori che

### LA REVISIONE

Compenso congruo, anche se più elevato rispetto alla prima parcella, se i risultati economici raggiunti dal cliente sono buoni

possono poi venire meno: dal rapporto amichevole con il cliente, alla sua situazione di difficoltà economica che può aver indotto il professionista a contenere la richiesta.

Di conseguenza se il professionista, dopo aver presentato al proprio cliente una parcella "tarata" sui minimi tabellari, richiede un maggior importo per le stesse attività, la valutazione, discrezionale, della sua congruità spetta al giudice di merito, fatta salva l'ipotesi in cui la prima richiesta sia vincolata da un'espressa accettazione del cliente. Nello specifico vista il buon risultato ottenuto e l'impegno prestato per il giudice il "prezzo" è giusto.

**Tributi.** I Comuni possono attivare gli accertamenti sulla base del groviglio di regole che ha disorientato i contribuenti

## La Consulta «salva» l'Imu agricola del 2014-15

**Gianni Trovati**  
ROMA

Il groviglio normativo che ha regolato (si fa per dire) il pagamento dell'Imu sui terreni agricoli nel 2014-2015 supera l'esame della Corte costituzionale. I Comuni, quindi, possono procedere con gli accertamenti a carico dei tanti proprietari che, ubriacati dal continuo cambio di regole di quel periodo, non hanno pagato l'imposta o ne hanno versato una somma inferiore a quella dovuta.

È questa la conseguenza principale della sentenza 17/2018 depositata ieri, con cui la Consulta (presidente Grossi, relatore Carosi) ha chiuso una delle vicende più inutilmente complicate nella storia recente della fiscalità locale.

Tutto nasce nell'aprile del 2014, quando il decreto 66 introduce il bonus da 80 euro e per finanziarne una parte minuscola (359 milioni su 10 miliardi) smuove le acque fino ad allora tranquille dell'Imu sui terreni. Il provvedimento, con

l'obiettivo di ampliare il numero di proprietari paganti, divide i Comuni in tre fasce («montani», con terreni tutti esenti, «parzialmente montani», con esenzioni solo per coltivatori diretti, e «non montani», senza esenzioni) sulla base della loro altitudine, misurata alla sede del municipio. Il parametro, oltre ad accendere la curiosità degli osservatori, aveva innescato subito un fitto contenzioso che aveva portato il Tar Lazio a sospendere il tutto. Anche se limita-

to, il gettito era però prezioso, perché serviva a onorare il tetto del deficit al 3% del Pil: inizio 2015, allora, il governo è intervenuto in maniera retroattiva ripensando la ripartizione, e fondandola sull'elenco Istat dei Comuni montani. Il tutto in una girandola di scadenze che ai contribuenti in grado di adeguarsi ha permesso di pagare a inizio 2015 anche l'imposta del 2014. Nemmeno la nuova regola ha avuto vita facile, perché contro di lei si sono attivati anche i Comuni

lamentando una perdita di entrata nel complesso giro delle compensazioni, e a fine 2015 è stata cancellata dalla manovra che ha riportato il tutto alle vecchie regole del 1993.

Proprio il conflitto con gli enti locali è arrivato sul tavolo della Consulta, che però ha giudicato legittima la norma non ritenendola oltre «dagli standard di ragionevolezza» perché ancorata a un elenco Istat fondato su criteri articolati. L'Imu 2014-2015 misurata da quella regola, quindi, è dovuta: e gli accertamenti sono legittimi.

[gianni.trovati@ilssole24ore.com](mailto:gianni.trovati@ilssole24ore.com)